

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2001

concernente un progetto di regolamento del Regno dei Paesi Bassi relativo all'etichettatura delle carni di pollame*[notificata con il numero C(2001) 704]***(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/232/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione un progetto di regolamento recante in particolare disposizioni specifiche di etichettatura applicabili, a certe condizioni, alle carni di pollame all'atto della loro vendita al dettaglio nei Paesi Bassi.
- (2) In applicazione dell'articolo 1, lettera c), del progetto di regolamento summenzionato, le carni di pollame in cui è dimostrabile in un campione di 25 grammi la presenza di Salmonella o di Campilobacter non potrebbero essere presentate, messe in vendita, vendute o consegnate a meno che non siano preimballate e rechino sull'etichetta la menzione «Attenzione, questo prodotto contiene batteri che possono causare malattie; fate attenzione che questi batteri non arrivino fino al vostro piatto per il tramite dell'imballaggio, delle vostre mani o degli utensili di cucina; cuocere bene la carne per eliminare questi batteri».
- (3) Conformemente a quanto prevede l'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, la Commissione ha consultato gli altri Stati membri nel quadro del comitato permanente per i prodotti alimentari.
- (4) Gli Stati membri e la Commissione sottoscrivono pienamente l'obiettivo, perseguito dai Paesi Bassi, di assicurare la protezione dei consumatori contro l'infezione da Salmonella e da Campilobacter; questo obiettivo può essere raggiunto mediante misure appropriate di prevenzione, in particolare in materia di igiene, nelle diverse fasi di trattamento dei prodotti nonché mediante l'educazione e un'informazione adattata e priva di ambiguità in direzione del consumatore finale.
- (5) Inoltre, una misura di etichettatura in forma di avvertimento e di raccomandazione ai consumatori può anch'essa contribuire a raggiungere l'obiettivo perseguito a patto che la misura di etichettatura presenti tutte le garanzie di affidabilità e sia attuata in modo facilmente comprensibile per il consumatore.
- (6) Tuttavia, il progetto, quale notificato dai Paesi Bassi non soddisfa le condizioni summenzionate poiché la sua attuazione suscita perplessità e potrebbe essere fonte di confusione, o addirittura di malintesi da parte dei consumatori; in particolare, poiché l'imballaggio e l'etichettatura sono obbligatori soltanto per le carni di pollame effettivamente contaminate, soltanto un controllo esaustivo prima dell'immissione in commercio consentirebbe di assicurare l'affidabilità della misura. In realtà, poiché nessun sistema di controllo specifico è previsto, non è escluso che parte dei prodotti contaminati sfugga ai controlli e quindi non venga etichettata, ovvero che prodotti non contaminati al momento della produzione lo siano al momento della distribuzione, trovandosi comunque privi di etichettatura.
- (7) Di conseguenza, sussiste un rischio non trascurabile che i consumatori, i quali scegliessero un prodotto non etichettato ritenendolo esente da contaminazione, possano trovarsi in possesso di un prodotto contaminato e ritenersi esonerati dalle precauzioni del caso.
- (8) D'altro canto, la formulazione contemplata per l'avvertimento è complessa e può dar adito a malintesi presso alcuni consumatori, in particolare quanto al fatto che prodotti contaminati siano messi in vendita.
- (9) Si potrebbero evitare le difficoltà summenzionate e sarebbe possibile meglio raggiungere l'obiettivo perseguito se le autorità dei Paesi Bassi applicassero il progetto notificato a tutte le carni di pollame commercializzate nei Paesi Bassi e chiarissero, semplificandolo, il testo dell'avvertimento che dovrebbe quindi menzionare la possibilità della contaminazione senza più costituire un'affermazione in tal senso.
- (10) Queste constatazioni hanno indotto la Commissione a emettere un parere contrario, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2000/13/CE.
- (11) Si deve quindi chiedere alle autorità dei Paesi Bassi di non adottare il progetto di regolamento in questione.

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(12) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

- 1) applicarlo, fatte salve eccezioni debitamente giustificate, a tutte le carni di pollame commercializzate nei Paesi Bassi;
- 2) chiarire e semplificare l'avvertimento sull'etichetta, indicando che la contaminazione costituisce una possibilità.

DECIDE:

Articolo 1

I Paesi Bassi sono tenuti a non adottare il loro progetto di regolamento che prescrive il preimballaggio e l'etichettatura delle carni di pollame in caso di contaminazione da Salmonella o da Campilobacter, a meno che non vi apportino le seguenti modifiche:

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione